COMUNE DI BORGO VELINO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA E RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. …… del ……

Indice

Art. 1 Oggetto 6

Art. 2 Principi e criteri 6

Art. 3 Requisiti tecnici 7

Art. 4 Convocazione 7

Art. 5 Partecipazione alle sedute 8

Art. 6 Accertamento del numero legale 9

Art. 7 Svolgimento delle sedute 9

Art. 8 Sedute in forma mista 10

Art. 9 Regolazione degli interventi 11

Art. 10 Votazioni 11

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto 12

Art. 12 Verbali 12

Art. 13 Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo 13

Art. 14 Protezione dei dati personali 13

Art. 15 Informazione circa le riprese 14

Art. 16 Modalità di effettuazione delle riprese 14

Art. 17 Autorizzazioni a terzi 15

Art. 18 Malfunzionamenti 15

Art. 19 Privacy e tutela dei dati sensibili 16

Art. 20 Norme di rinvio..... 16

Art. 21 Norme finali 16

Art. 22 Entrata in vigore 16

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica, ovvero che si tengono mediante videoconferenza e/o streaming o audioconferenza da remoto in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale/ Sindaco.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunionidella Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2
Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteridi cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
   a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
   b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomentida trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
   c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

   a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza e/o streaming ;

   b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e allavotazione su ogni argomento;

   c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti,in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

   d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti indiscussione;

   e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assuntedai singoli consiglieri;

   f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

   g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;

   h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

   i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale / Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica *comunicato da* ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza e/o streaming. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimentodella seduta in videoconferenza e/o streaming.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda

convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza e/o streaming può riguardare anche uno o più componenti dellaGiunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza e/o streaming, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; *(eventuale)* la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili (cartella) della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, *(eventuale)* o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o medianteinvio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza e/o streaming deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza e/o streaming (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presentiin aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza e/o streaming si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza e/o streaming garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizionidel Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza e/o streaming. Dette situazioni possono riguardare:
   a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suosvolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a quindici minuti perconsentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numerodi presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di trenta minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini dellacontinuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentirela verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabilee nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica.

7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giornodella seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consigliocomunale.

Art. 8
Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversialla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di

   replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitatial Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altriinterventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

   a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

   b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

   c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentirel'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

   - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e/o streaming;
   - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
   - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

   a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibiliti a partecipare sono considerati assenti giustificati;

   b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella sedutadel Consiglio comunale.

Art. 11
Votazioni a scrutinio segreto[2]

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere nonriconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art.12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza e/o streaming, od informa mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza e/o streaming, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
   - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
   - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza e/o streaming assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;

[2] ***Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguati strumenti di garanzia di segretezza che dovrebbero essere soddisfatti dalla tecnologia utilizzata dalla piattaforma (a mero titolo esemplificativo, sono di ormai comune utilizzo sistemi on-line che consentono la somministrazione di questionari con risposta anonima, che appaiono utilizzabili, adeguandoli, anche a questa finalità).***

- l’esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l’esitodella relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti;sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13
Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se darepubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l’esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all’articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell’interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all’articolo 12.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell’Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell’Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso dellaseduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliarisono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamerain modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del

loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15
Informazione circa le riprese

1. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione ai partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti o terzi con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

2. Il Sindaco fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'effettuazione della diretta streaming via web, specificando il sito in cui è trasmessa la seduta.

Art. 16
Modalità di effettuazione delle riprese

1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive devono procedere avendo cura di non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; essi si impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari possono avvenire "in diretta " o "in differita". Esse devono trasmettere per intero la seduta consiliare. Salvo quanto previsto al successivo art. 17, non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico, laddove presente, non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

4. Le operazioni di registrazione video ed audio per conto del Comune verranno effettuate da un soggetto ovvero da un incaricato all'uopo individuato dal Sindaco o, se del caso da una deliberazione della giunta Comunale che dia indirizzo al responsabile del servizio per la relativa individuazione.

5. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul canale web del Comune di Borgo Velino e sul sito istituzionale del Comune per un periodo di due anni a far data da ciascuna seduta consiliare, salvo eccezioni dovute a cause tecniche o economiche. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei. L'archivio delle registrazioni, non accessibile direttamente via web, sarà accessibile a tutti i soggetti aventi diritto per 5 anni, secondo le correnti modalità di richiesta di accesso agli atti.

6. E' vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.

Art. 17
Autorizzazioni a terzi

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale per la trasmissione in streaming via web delle stesse dovranno conseguire specifica autorizzazione preventiva dal Sindaco.

2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio Protocollo o sul sito del Comune, da depositarsi al Protocollo almeno due giorni lavorativi (in caso di seduta ordinaria) oppure un giorno lavorativo (in caso di seduta straordinaria) prima della seduta del Consiglio Comunale che si intende riprendere, comunicando al Sindaco i seguenti dati chiaramente evidenziati:
· generalità anagrafiche
· modalità delle riprese;
· finalità perseguite;
· indicazione completa del link/sito internet in cui sarà trasmessa la diretta streaming;
· indicazione del contatto telefonico, indirizzo di residenza o domicilio ed indirizzo e-mail a cui far pervenire al richiedente ogni comunicazione;
- dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità inerente la ripresa e successiva diffusione della seduta e di accettazione integrale del presente regolamento.

Entro le ore 12.00 del giorno in cui si svolge il Consiglio Comunale (in caso di convocazione in ore postmeridiane) oppure entro le ore 18.00 del giorno precedente (in caso di convocazione in ore antimeridiane), il richiedente riceverà risposta, positiva o negativa, al recapito indicato nell'istanza.

3. Le richieste di autorizzazione dovranno riguardare una singola seduta; esse non potranno essere presentate prima della pubblicazione all'Albo Pretorio della convocazione della seduta consiliare.

4. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

5. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa necessarie all'effettuazione della ripresa. L'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori. Il Comune fornirà esclusivamente, a titolo gratuito, il collegamento alla corrente elettrica.
Le riprese streaming concesse non potranno in nessun caso essere più di due in contemporanea, oltre a quella del Comune; nel caso di richieste superiori al limite fissato, farà fede l'ordine in cui le richieste sono state assunte al protocollo.

6. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, potrà comportare la revoca immediata dell'autorizzazione alla ripresa e/o il diniego al rilascio di autorizzazioni successive.

Art. 18
Malfunzionamenti

Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese non comportano responsabilità alcuna in capo al Comune.

Art. 19
Privacy e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

3. Le sedute segrete possono essere registrate solamente dal Comune.

4. Tutte le riprese devono essere effettuate a "campo largo" ovvero inquadrando i partecipanti alla seduta (pubblico escluso) nella loro globalità.

Art. 20
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21
Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.